

VOLO ALTO ODV

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 01/12/2022, alle ore 17,00, presso la sede sociale, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche allo statuto per adeguamento alle richieste del RUNTS Sardegna;
- 2) varie ed eventuali.

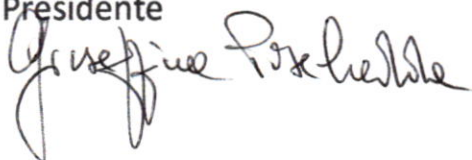
Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il Presidente sig.ra Giuseppina Pischedda, che chiama a fungere da segretario la sig.ra Vitalia Collu, che accetta.

Il Presidente comunica che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, constata che sono presenti n. 40 soci in proprio e n. 0 per delega, per un totale di n. 40 soci per cui dichiara valida ed atta a deliberare l'assemblea in seconda convocazione.

1) Il Presidente informa che il RUNTS Sardegna ha inviato una comunicazione con cui chiede varie modifiche allo statuto vigente al fine di completare l'iter di trasmigrazione dal Registro Generale del Volontariato al RUNTS. Il Presidente legge il nuovo testo di statuto sociale, soffermandosi sulle modifiche proposte e rispondendo a varie domande dei soci. Al termine dell'esposizione il Presidente pone in votazione il nuovo testo di statuto sociale: l'assemblea approva unanime il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al presente verbale, in sostituzione di quello attualmente in vigore. L'assemblea delibera unanime di autorizzare espressamente il Presidente a inserire nello Statuto tutte le integrazioni, sostituzioni o modifiche formali che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione al RUNTS, dando fin da ora per confermato e valido il suo operato.

2) Poiché alle varie nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 18,40, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Registrato a Sanluri il - 6 DIC. 2022

al n. 815 Serie 3

Esatto € ESENTE D. Lgs 117/17

di cui € _____ imposta registro

ed € _____ imposta di bollo

IL DIRETTORE

Firma su delega del Direttore Provinciale

Giuseppe Pagliaro

L'Addetto UT Sanluri



VOLO ALTO ODV

IL GIORNO 01/12/2022, alle ore 18,40, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifiche allo statuto per adeguamento alle richieste del RUNTS Sardegna;

2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il Presidente sig.ra Giuseppina Pischetta, che chiama a fungere da segretario la sig.ra Vittoria Colla, che accetta.

Il Presidente comunica che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, constatando che sono presenti n. 40 soci in proprio e n. 0 per delega, per un totale di n. 40 soci per cui dichiara valida ed atta a deliberare l'assemblea in seconda convocazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
UFFICIO TERRITORIALE

1) Il Presidente informa che il RUNTS Sardegna ha inviato una comunicazione con cui chiede varie modifiche allo statuto vigente al fine di completare l'iter di trasmissione dal Registro Generale del Volontariato al RUNTS. Il Presidente legge il nuovo testo di statuto sociale, soffermandosi sulle modifiche proposte e rispondendo a varie domande dei soci. Al termine dell'esposizione il Presidente pone in votazione il nuovo testo di statuto sociale; l'assemblea approva unanime il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al presente verbale, in sostituzione di quello attualmente in vigore. L'assemblea delibera unanime di ratificare espressamente il Presidente a inserire nello statuto tutte le integrazioni, sostituzioni o modifiche formali che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione al RUNTS, dando fin da ora per confermato e valido il suo operato.

2) Poiché alle varie nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 18,40, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Statuto Volo Alto ODV

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS) e del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta avente la denominazione "VOLO ALTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in breve anche "VOLO ALTO ODV".

1.2-L'associazione ha sede legale nel Comune di VILLACIDRO (SU); la variazione della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.3-L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità e attività

2.1-L'associazione opera, senza scopo di lucro, per la tutela dei diritti umani, civili e sociali in favore di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.

2.2-In particolare l'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;

b) promuove e partecipa ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e sui disturbi del neurosviluppo, anche derivanti dalle malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

- 1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS) e del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta avente la denominazione "VOLO ALTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in breve anche "VOLO ALTO ODV".
- 1.2-L'associazione ha sede legale nel Comune di VILLACIDRO (SU); la variazione della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 1.3-L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità e attività

- 2.1-L'associazione opera, senza scopo di lucro, per la tutela dei diritti umani, civili e sociali in favore di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo e familiari, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.
- L'associazione si ispira al modello della disabilità passato sui diritti umani e sulla qualità di vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.
- 2.2-In particolare l'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a titolo indicativo e non esaustivo:
- a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
- b) promuove e partecipa ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;
- c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e sui disturbi del neurosviluppo, anche derivanti dalle malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed

operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado, nonché forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività gestite dall'associazione o da enti ad essa collegati, inclusi i volontari, e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento delle finalità statutarie, anche ai fini dell'accreditamento delle eventuali strutture socio-riabilitative in gestione;

f) promuove lo sviluppo o gestisce strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, sociosanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi, ludico- motori, di centri di formazione anche di tipo sanitario, di strutture diurne e/o residenziali, pure in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

g) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano prioritariamente i temi afferenti alla disabilità;

h) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, derivanti anche da malattie rare, e loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta.

i) promuove la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità dei soggetti disabili e delle loro famiglie, anche tramite la promozione della cultura e della pratica del volontariato civile e solidale.

2.3-Per raggiungere le proprie finalità l'associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) utilizzare personale del Servizio Civile;

operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

b) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la promozione individuale;

e) promuovere e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, del volontariato e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado, nonché forme persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività gestite dall'associazione o da enti ad essa collegati, inclusi i volontari, e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento delle finalità statutarie, anche ai fini dell'accreditamento delle eventuali strutture socio-abilitative in gestione;

f) promuovere lo sviluppo o gestisce strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi, ludico-motori, di centri di formazione anche di tipo sanitario, di strutture diurne e/o residenziali, pure in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del gruppo, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non individuale;

g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano prioritariamente i temi afferenti alla disabilità;

h) assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, derivanti anche da malattie rare, e loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta.

i) promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità dei soggetti disabili e delle loro famiglie, anche tramite la promozione della cultura e della pratica del volontariato civile e solidale.

2.3-Per raggiungere le proprie finalità l'associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) utilizzare personale del Servizio Civile;

AGENZIA DELLE
VINCITE
DIREZIONE
Ufficio territoriale

- a) b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, italiani o esteri, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- c) pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche tramite sistemi elettronici e telematici;
- c) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attività ricreative, culturali e di spettacolo idonei a favorire un contatto tra l'associazione, chi opera nei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale per diffondere la conoscenza dell'associazione e delle sue attività;
- d) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni.

2.4-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n. 328, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14/2/2001 e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/3/2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19/8/2016 n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

2.5-L'associazione può esercitare le attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5

2.2-L'associazione può esercitare le attività diverse previste dall'art. 6 del CT2, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5

(w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

svantaggiate o di attività di interesse generale;

alla L. 19/8/2016 n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a vantaggio di persone (u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui (t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

religioso;

(k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/3/2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/3/2003 n. 53, e successive modificazioni;

ai sensi del D.P.C.M. 14/2/2001 e successive modificazioni;

n. 378, e successive modificazioni;

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 8/1/2000 delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CT2 alle seguenti lettere:

2.4-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori oneroso che gratuito, anche tramite donazioni;

proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali in favore (b) compiere tutte le operazioni immobiliari e finanziarie necessarie o conoscenza dell'associazione e delle sue attività;

settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale per diffondere la cultura e di spettacolo idonei a favorire un contatto tra l'associazione, chi opera nei (c) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attività ricreative, tramite sistemi elettronici e telematici;

(c) pubblicare notizie, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;

scopo di lucro, pubblici o privati, italiani o esteri, la cui attività sia rivolta;

a) b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza

AGENZIA DELL'AVVOCATO
DIREZIONE PROVINCIALE
Ufficio Territoriale

del CTS, secondo le modalità disciplinate dal D.M. 19/5/2021 n. 107; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.6-L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 CTS.

Art. 3-AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

3.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 CTS.

3.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

3.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

-per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale;

-per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

-per tutti la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

3.4-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, CTS.

3.5-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.6-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato,

del CTS, secondo le modalità disciplinate dal D.M. 19/5/2021 n. 107, la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3.6-L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 CTS.

Art. 3-AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

3.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 CTS.

3.2-Possano aderire all'associazione le persone fisiche, le ODV, gli enti d'igi e del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano la finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

3.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

-per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale;

-per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione della sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

-per tutti la dichiarazione di consenso e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

3.4-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, CTS.

3.5-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.6-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato,

AGENZIA DELLE
PROVINCIE
DIREZIONE
Ufficio territorio

entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

3.7-Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

3.8-L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce o ha contribuito in passato in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.9-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

3.10-L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato nell'apposito libro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ART. 4-DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1- I soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi, astenendosi dal compiere atti che possano danneggiare l'interesse e la reputazione dell'associazione;

c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;

d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione;

e) mantenere la massima riservatezza sui fatti e notizie di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'attività sociale, con particolare riguardo agli eventuali dati sensibili delle persone.

entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

3.7-Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

3.8-L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce o ha contribuito in passato in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nel settore di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.9-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.
L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato nell'apposito libro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

AGENZIA T
DIREZIONE PROV
Ufficio Ter

ART. 4-DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1-I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi, astenendosi dal compiere atti che possano danneggiare l'interesse e la reputazione dell'associazione;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione;
- e) mantenere la massima riservatezza sui fatti e notizie di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività sociale, con particolare riguardo agli eventuali dati sensibili delle persone.

4.2- I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

4.3- L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

Art. 5-PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1- La qualifica di socio si perde per: a) morte o estinzione, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

5.2-La morte del socio persona fisica o l'estinzione del socio diverso da persona fisica estinguono il rapporto sociale.

5.3-Il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

5.4-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che:

- a) si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso. I soci si intendono di diritto morosi decorsi tre mesi

4.2- I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soci maggiori, iscritti da almeno tre mesi, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

4.3- L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

ART. 5- L'EREDITA' DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 5.1- La qualifica di socio si perde per: a) morte o estinzione, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.
- 5.2- La morte del socio persona fisica o l'estinzione del socio diverso da persona fisica estinguono il rapporto sociale.
- 5.3- Il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

5.4- Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che:

- a) si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso. I soci si intendono di diritto morosi decorso tre mesi

AGENZIA DELL'INFORMAZIONE PROVINCIALE
Ufficio Territoriale

dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo;

b) senza giustificato motivo scritto non partecipano a tre assemblee consecutive, anche in esercizi sociali diversi.

5.5-La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica.

5.6-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

- tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamento che gettino discredito sull'associazione;

- in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

5.7-Prima di procedere all'esclusione al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica. L'esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del socio.

5.8-I soci receduti, decaduti o esclusi, gli eredi del socio defunto e gli aventi causa del socio estinto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale

Art. 6- ORGANI SOCIALI

6.1-Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;

- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente;

- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci o se nominato per obbligo di legge;

- e) il Collegio dei Probiviri, se istituito dall'assemblea dei soci.

6.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri

6.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri

e) il Collegio dei Provvisori, se istituito dall'assemblea dei soci.

b) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci o se nominato per obbligo di legge;

c) il Presidente;

d) il Consiglio Direttivo;

e) l'Assemblea dei soci.

6.1-Sono organi dell'associazione:

Art. 6- ORGANI SOCIALI

Avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale

del socio estinto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono

preceduti, decaduti o esclusi, gli eredi del socio defunto e gli aventi causa

derivanti dalla data di ricevimento da parte del socio.

addebiti, consentendo l'escussione di repella. L'escussione ha effetto decorsi 30 (trenta)

raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli

5.7-Prima di procedere all'escussione al socio va inviata una comunicazione, tramite

fornimento dissidi tra i soci.

in qualunque modo danneggiino moralmente o materialmente l'associazione o

gettino discredito sull'associazione;

tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamento che

deliberazioni degli organi sociali;

non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle

i soci che:

5.6-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere

con lettera o messaggio di posta elettronica.

5.5-La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire

anche in esercizi sociali diversi.

d) senza giustificato motivo scritto non partecipano a tre assemblee consecutive,

termini di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo;

dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso

DIREZIONE DEL
UFFICIO PROVINCIALE
Ufficio Territoriale

dell'Organo di Controllo, nel caso siano in possesso delle qualifiche professionali richieste dal CTS e non siano soci dell'associazione.

Art. 7-L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

7.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

7.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

7.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purchè facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

7.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera o messaggio di posta elettronica indirizzato a tutti i soci all'indirizzo o al recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

dell'Organo di Controllo, nel caso siano in possesso delle qualifiche professionali richieste dal CTS e non siano soci dell'associazione.

Art. 7-L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

7.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto (competenza);

h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

7.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

7.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

7.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera o messaggio di posta elettronica indirizzato a tutti i soci all'indirizzo o al recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

AGENZIA DEL
REGIONE PROV. DI
DIREZIONE
Ufficio Territoriale

7.5-L'assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.

7.6-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

7.7-L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

Art. 8-L'ASSEMBLEA: B) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

8.1-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.2-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di un quinto dei soci: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.3-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

8.4-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di due deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

8.5-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

8.6-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di sua assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

7.5-L'assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.

7.6-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

7.7-L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga; in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA: B) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

8.1-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.2-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente convocata in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di un quinto dei soci; in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.3-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

8.4-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di due deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'assemblea.

8.5-Le votazioni si fanno, di regola, a salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'opzione delle cariche sociali che avviene con schede segrete.

8.6-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di sua assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

AGS
DIREZIONE
Ufficio

8.7-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

8.8-L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti, anche non nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;
- che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze se vi siano ivi riuniti una pluralità di soci.

Art. 9-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

9.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

9.2-Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.3-Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il

8.7-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissentienti.

8.8-L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

-che siano presenti, anche non nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere che la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;

-che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze se vi siano ivi riuniti una pluralità di soci.

Art. 9-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: LA COSTITUZIONE

9.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggioranza o tra i soci maggioranza degli enti associati, dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

9.2-Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.3-Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicando le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il

AGENZIA
DIREZIONE
Ufficio

Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

9.4—Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri subentrano i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri eletti dall'assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

9.5—Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni.

9.6—I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo esercizio sociale, salvo giustificato motivo.

LE ENTRATE
SOCIALI
SOCIALE di

Art. 10-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

10.1—Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

10.2—Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

10.3—Il Consiglio Direttivo può:

- a) avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione, senza diritto di voto.

10.4—In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS;

Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

9.4-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri subentrano i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. In ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri eletti dall'assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

9.5-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 2 (due) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni.

9.6-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo esercizio sociale, salvo giustificato motivo.

Art. 10-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

10.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non esclude all'assemblea.

AGENZIA
DIREZIONE P
Ufficio Telet

10.2-Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2472-ter del Codice Civile.

10.3-Il Consiglio Direttivo può:

- a) avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione, senza diritto di voto.

10.4-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS;

d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;

f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;

g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

10.5- Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purchè agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

10.6-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

10.7-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

10.8-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

Art.11 – IL PRESIDENTE

11.1-Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

11.2-Il Presidente presiede e coordina le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere; ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, nei casi di necessità o urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

11.3-Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;

f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;

g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

10.5- Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

10.6- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

10.7- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, con voto personale, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Ogni seduta verrà redatta il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

AGENZIA
DIREZIONE PROVINCIALE
Ufficio Territoriale

ART. 11 - IL PRESIDENTE

11.1- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

11.2- Il Presidente presiede e coordina le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, nei casi di necessità o urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

11.3- Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

11.4-In qualunque caso di cessazione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

Art. 12-ORGANO DI CONTROLLO

12.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 CTS; esso dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

12.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

12.3-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età.

12.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

12.5-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 CTS l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

12.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

12.7-Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART.13 IL - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti e resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo. Ha il compito di mediare e risolvere ogni controversia sorta tra soci per cause attinenti all'attività sociale, nonché la soluzione delle divergenze sull'interpretazione dello statuto. Il Collegio dei Probiviri ha la pronuncia su eventuali deferimenti di soci per indegnità. Art- 13- Collegio dei probiviri

13.1-L'assemblea ordinaria dei soci può istituire il Collegio dei Probiviri.

11.4-In qualunque caso di cessazione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

Art. 12-ORGANO DI CONTROLLO

12.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 CTS; esso dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

12.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

12.3-Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età.

12.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

12.5-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 CTS l'assemblea ordinaria assegna all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito

AGENZIA DELEGATA
DIREZIONE PROVINCIALE
Ufficio Territoriale
registri

12.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

12.7-Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART. 13 IL COLLEGIO DEI PROVVISORI

Il Collegio dei Provvisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti e resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo. Ha il compito di mediare e risolvere ogni controversia sorta tra soci per cause attinenti all'attività sociale, nonché la soluzione delle divergenze sull'interpretazione dello statuto. Il Collegio dei Provvisori ha la pronuncia su eventuali determinati di soci per indegnità. Art. 13-Collegio dei provvisori

13.1-L'assemblea ordinaria dei soci può istituire il Collegio dei Provvisori.

13.2-Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti, se non già designato dall'assemblea.

13.3-Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

13.4-Ogni eventuale controversia tra i soci o tra questi e gli organi sociali relativa ai presenti patti sociali, ai regolamenti e alle deliberazioni, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, esecuzione e validità, che non sia riservata per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta al Collegio dei Probiviri.

13.5-Il Collegio dei Probiviri agisce quale amichevole compositore e mandatario a transigere, decide secondo equità e senza formalità di procedura, garantendo comunque il rispetto del contraddittorio; la sua decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

13.6-Il Collegio dei Probiviri avrà sede presso il domicilio del suo Presidente e comunicherà la sua decisione alle parti entro 90 (novanta) giorni dalla data di costituzione dell'ultima parte, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore ai 30 (trenta) giorni, decidendo anche sulle eventuali spese della procedura.

13.7-Con l'adesione all'associazione le parti si obbligano ad accettare espressamente la presente clausola arbitrale per cui sono tenuti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione del Collegio dei Probiviri.

Art. 14-PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

14.1-Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2-Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.3-L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti previste dal CTS e dalle altre norme vigenti, quali a titolo meramente esemplificativo:

13.2-Il Collegio dei Provvisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti tra i soci, dura in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea. Elegge il presidente tra i propri componenti, se non già designato dall'assemblea.

13.3-Delle riunioni è tenuto verbale da trascrivere su apposito libro.

13.4-Ogni eventuale controversia tra i soci o tra questi e gli organi sociali relativi ai presenti atti sociali, ai regolamenti e alle deliberazioni, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, esecuzione e validità, che non sia riservata per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziale, sarà sottoposta al Collegio dei Provvisori.

13.5-Il Collegio dei Provvisori agisce quale amichevole compositore e mandataro a transigere, decide secondo equità e senza formalità di procedura, garantendo comunque il rispetto del contraddittorio; la sua decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituisce stipulazione vincolante e definitiva tra le parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

13.6-Il Collegio dei Provvisori avrà sede presso il domicilio del suo presidente e comunicherà la sua decisione alle parti entro 90 (novanta) giorni dalla data di costituzione dell'ultima parte, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore ai 30 (trenta) giorni, decidendo anche sulle eventuali spese della procedura.

13.7-Con l'adesione all'associazione le parti si obbligano ad accettare espressamente la presente clausola arbitrale per cui sono tenuti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione del Collegio dei Provvisori.

Art. 14-PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

14.1-Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2-Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.3-L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento o allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti previste dal D.Lgs. e dalle altre norme vigenti, quali a titolo meramente esemplificativo:

AGENZIA
DIREZIONE PRC
Ufficio Tr

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- rendite patrimoniali e finanziarie;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS e dalle attività previste dall'art. 84 CTS;
- ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

14.4-Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 CTS per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'art. 56 CTS.

Art. 1-ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

15.1-L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

15.3-Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

15.4-L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

15.5-Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia

- quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - rendite patrimoniali e finanziarie;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
 - contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS e dalle attività previste dall'art. 24 CTS;
 - ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

14.4-Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 CTS per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'art. 26 CTS.

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

15.2-Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

15.3-Quando le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

15.4-L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

15.5-Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia

AGENZIA DELL'ESERCIZIO SOCIALE
 DIREZIONE PROVINCIALE
 Ufficio Territoriale

presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

15.6—Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 CTS.

Art. 16 – BILANCIO SOCIALE

Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art.14 CTS l'associazione deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17 – LIBRI SOCIALI

17.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, se istituito.

17.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo ed il libro sub f) che è tenuto a cura del Collegio dei Probiviri.

17.3-I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese previa richiesta al Consiglio Direttivo; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

Art. 18– Volontari

18.1-L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o degli aderenti agli enti associati.

18.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prendere visione.

15.6-Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 CTS.

Art. 16 - BILANCIO SOCIALE

Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 CTS l'associazione deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17 - LIBRI SOCIALI

17.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
 - e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito;
 - f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Provvisori, se istituito.
- I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di controllo ed il libro sub f) che è tenuto a cura del Collegio dei Provvisori.

17.3-I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese previa richiesta al Consiglio Direttivo; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

Art. 18 - Volontari

18.1-L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o degli aderenti agli enti associati.

18.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario.

18.3-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

18.4-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

18.5-L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

Art. 19 – LAVORATORI

19.1-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; l'associazione assicura il rispetto del limite previsto dall'art. 33 CTS.

19.2-In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 CTS

Art. 20-SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

20.1-In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri.

20.2-Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

20.3-In caso di assoluta mancanza di attivo e di passivo e fino a quando l'associazione non avrà acquisito la personalità giuridica, l'assemblea può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione, senza previa messa in liquidazione.

20.4-In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

21.1-L'uso nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza della locuzione "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o dell'acronimo "ODV" è condizionato alla permanenza dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

21.2-Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni testo precedente.

18.3-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

18.4-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

18.5-L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

Art. 19 - LAVORATORI

19.1-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; l'associazione assicura il rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 CTS.

19.2-In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 18 CTS.

Art. 20 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

20.1-Il processo di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designa uno o più liquidatori soci o non soci determinandone i poteri.

20.2-Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

20.3-In caso di assoluta mancanza di attivo e di passivo e fino a quando l'associazione non avrà acquisito la personalità giuridica, l'assemblea può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione, senza previa messa in liquidazione.

20.4-In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

21.1-L'uso nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza della locuzione "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o dell'acronimo "ODV" è condizionato alla permanenza dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

21.2-Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni testo precedente.

AGENZIA DELLE EL
DIREZIONE PROVINCIALE
Ufficio Territoriale

21.3-Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del CTS e, in quanto compatibili, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

STRATE
E DI C...
di San...